

Geschichte und Region/Storia e regione

24. Jahrgang, 2015, Heft 2 – anno XXIV, 2015, n. 2

Sonderjustiz im besetzten Italien Giustizia straordinaria nell'Italia occupata (1943–1945)

Herausgeber dieses Heftes/curatori di questo numero
Tullio Omezzoli und/e Kerstin von Lingen

StudienVerlag

Innsbruck
Wien
Bozen/Bolzano

Ein Projekt/un progetto der Arbeitsgruppe/del Gruppo di ricerca „Geschichte und Region/Storia e regione“

Herausgeber/a cura di: Arbeitsgruppe/Gruppo di ricerca „Geschichte und Region/Storia e regione“, Südtiroler Landesarchiv/Archivio provinciale di Bolzano und/e Kompetenzzentrum für Regionalgeschichte der Freien Universität Bozen/Centro di competenza Storia regionale della Libera Università di Bolzano.

Geschichte und Region/Storia e regione is a peer-reviewed journal.

Redaktion/redazione: Andrea Bonoldi, Francesca Brunet, Siglinde Clementi, Andrea Di Michele, Ellinor Forster, Florian Huber, Stefan Lechner, Hannes Obermair, Gustav Pfeifer, Martina Salvante, Philipp Tolloi, Oswald Überegger.

Geschäftsführend/direzione: Michaela Oberhuber

Redaktionsanschrift/indirizzo della redazione: Geschichte und Region/Storia e regione,

A.-Diaz-Str./via A. Diaz 8b, I-39100 Bozen/Bolzano, Tel. + 39 0471 411972, Fax +39 0471 411969

e-mail: info@geschichteundregion.eu

Internet: geschichteundregion.eu; storiaeregione.eu

Korrespondenten/corrispondenti: Giuseppe Albertoni, Trento · Thomas Albrich, Innsbruck · Helmut Alexander, Innsbruck · Agostino Amantia, Belluno · Marco Bellabarba, Trento · Laurence Cole, Salzburg · Emanuele Curzel, Trento · Elisabeth Dietrich-Daum, Innsbruck · Alessio Fornasin, Udine · Thomas Götz, Regensburg · Paola Guglielmotti, Genova · Maria Heidegger, Innsbruck · Hans Heiss, Brixen · Martin Kofler, Lienz · Margareth Lanzinger, Wien · Werner Matt, Dornbirn · Wolfgang Meixner, Innsbruck · Luca Mocarelli, Milano · Cecilia Nubola, Trento · Tullio Omezzoli, Aosta · Luciana Palla, Belluno · Eva Pfanzelter, Innsbruck · Luigi Provero, Torino · Reinhard Stauber, Klagenfurt · Gerald Steinacher, Lincoln/Nebraska · Rodolfo Taiani, Trento · Michael Wedekind, Wien · Rolf Wörsdörfer, Frankfurt

Presserechtlich verantwortlich/direttore responsabile: Günther Pallaver

Titel-Nr. STV 5460 ISSN 1121-0303

Bibliographische Informationen der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

© 2016 by StudienVerlag Ges.m.b.H., Erlenstraße 10, A-6020 Innsbruck

e-mail: order@studienverlag.at, Internet: www.studienverlag.at

Geschichte und Region/Storia e regione erscheint zweimal jährlich/esse due volte l'anno.

Einzelnummer/singolo fascicolo: Euro 29,00/sfr 34,50 (zuzügl. Versand/più spese di spedizione), Abonnement/abbonamento annuo (2 Hefte/numeri): Euro 41,00/sfr 48,80 (Abonnementpreis inkl. MwSt. und zuzügl. Versand/IVA incl., più spese di spedizione). Alle Bezugspreise und Versandkosten unterliegen der Preisbindung. Abbestellungen müssen spätestens 3 Monate vor Ende des Kalenderjahres schriftlich erfolgen. Gli abbonamenti vanno disdetti tre mesi prima della fine dell'anno solare.

Abo-service/servizio abbonamenti: Tel.: +43 (0)1 74040 7814, Fax: +43 (0)1 74040 7813;

E-Mail: aboservice@studienverlag.at

Layout: Fotolitho Lana Service; Umschlaggestaltung/copertina: Dall'Ö&Freunde.

Umschlagbild/foto di copertina: Bekanntmachung eines Todesurteils gegen drei Personen des Sondergerichts für die Operationszone Alpenvorland, Bozen, 8. Juli 1944/Avviso del Tribunale Speciale per la Zona d'Operazioni nelle Prealpi di una condanna a morte di tre persone, Bolzano, 8 luglio 1944 (Staatsarchiv Bozen/Archivio di Stato Bolzano, Sondergericht der Operationszone Alpenvorland, Schachtel 1, Fasz. 15, Konzession Nr. 6 vom 04.05.2016); Villa Brigl in Bozen/Villa Brigl a Bolzano, Sitz des Sondergerichts Bozen von 1943 bis 1945/sede del Tribunale Speciale di Bolzano dal 1943 al 1945 (Archivio Ettore Frangipane, Bolzano).

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlor- und säurefrei gebleichtem Papier. Stampato su carta ecologica. Gefördert von der Kulturabteilung des Landes Tirol. Pubblicato con il sostegno dell'ufficio cultura del Land Tirol.

Inhalt/Indice

Editorial/Editoriale
Sonderjustiz im besetzten Italien
Giustizia straordinaria nell'Italia occupata
(1943–1945)

Tullio Omezzoli	19
<i>Giustizia partigiana. Alcune direzioni di ricerca</i>	
Christopher Theel	31
<i>Italianische Soldaten vor SS- und Polizeigerichten. Beispiele aus Italien und Griechenland</i>	
Samuele Tieghi	53
<i>I disertori di Salò. Il fenomeno delle diserzioni nella RSI attraverso i documenti dei tribunali militari</i>	
Kerstin von Lingen	75
<i>Sondergericht Bozen: ‚Standgerichte der Besatzungsjustiz‘ gegen Südtiroler, 1943–1945</i>	
Carlo Maria Zampi	95
<i>La Corte Speciale per la sicurezza pubblica di Trieste</i>	
Ilenia Rossini	122
<i>Le Allied Military Courts: gli alleati e la giustizia di guerra in Italia</i>	

Aufsätze/Contributi

Alessio Fornasin	147
<i>Fanti e Alpini. I soldati del Bellunese e del Friuli caduti durante la Prima guerra mondiale</i>	
Wolfgang Strobl	170
<i>Mussolini im Gewande Neros. Subversives und Zensur in der Kunst einer Grenzregion des faschistischen Italien (Zu Hans Piffraders Fries für die Casa del Fascio in Bozen)</i>	

Brunella Germini	185
<i>Mussolini come Marco Aurelio? Sull'uso ideologico del rilievo storico romano nel fregio di Hans Piffraeder a Bolzano</i>	
Hans Heiss	197
<i>Così vicini, così lontani. Presentazione di "Gli Spostati. Profughi, Flüchtlinge, Uprchlíci. 1914–1919"</i>	
Francesco Frizzera	203
<i>"Paesaggi di guerra: immagini, rappresentazioni, esperienze". Cronaca di un convegno sulla Grande Guerra</i>	
Doris Hörmann	210
<i>Bericht zur Tagung „Tourism and Transformation – Regional Development in European History“</i>	

Rezenionen/Recensioni

András Vári/Judid Pál/Stefan Brakensiek, Herrschaft an der Grenze. Mikrogeschichte der Macht im östlichen Ungarn im 18. Jahrhundert	217
<i>(Margareth Lanzinger)</i>	
Heather R. Perry, Recycling the Disabled. Army, Medicine and Modernity in WWI Germany	221
<i>(Martina Salvante)</i>	
Maria Fiebrandt, Auslese für die Siedlergesellschaft. Die Einbeziehung Volksdeutscher in die NS-Erbgesundheitspolitik im Kontext der Umsiedlungen 1939–1945	223
<i>(Stefan Lechner)</i>	
Zdeněk Kravar, Das Reichsarchiv Troppau. Die NS-Etappe in der Geschichte des Archivwesens in tschechisch Schlesien	227
<i>(Ellinor Forster)</i>	
Thomas Albrich Luftkrieg über der Alpenfestung 1943–1945. Der Gau Tirol-Vorarlberg und die Operationszone Alpenvorland	230
<i>(Horst Schreiber)</i>	

Abstracts

Anschrift der Autoren und Autorinnen/Recapito degli autori e delle autrici

La Corte Speciale per la sicurezza pubblica di Trieste

Carlo Maria Zampi

Premessa

Abbattuto il muro di Berlino e dissoltisi i regimi comunisti europei si è assistito a una forte ripresa di interesse per le aree di confine tra l'Europa occidentale e quella orientale, anche se gli studi storici più recenti non si sono soffermati su quelle particolarissime realtà politico-militari che furono le Zone d'operazioni costituite dai tedeschi nelle province nordorientali d'Italia occupate dopo l'8 settembre 1943. Queste effimere realtà offrono tuttavia molteplici spunti di interesse, non solo per le inevitabili connessioni con le istituzioni della Repubblica sociale italiana, ma soprattutto per la peculiarità delle strutture adottate dagli occupanti per il governo del territorio e per l'amministrazione della popolazione.

A questo proposito, occorre sottolineare due punti: sul piano della ricerca storica, non ci si può non rammaricare del fatto che, sebbene molti testimoni oculari fossero ancora vivi negli anni '70 – ad esempio Paul Messiner, a capo della Sezione giustizia della Zona d'operazioni Litorale Adriatico, depose anche come teste per rogatoria nel processo per la Risiera di San Sabba celebrato in quegli anni a Trieste –, nessuno storico o giurista dell'epoca ebbe l'interesse di chiedere direttamente a loro notizie sul funzionamento dell'apparato, lasciando così disperdere preziosissime fonti dirette; sul piano delle vicende personali, occorre rilevare come diversi funzionari che avevano collaborato attivamente con i tedeschi furono impiegati dagli occupanti Alleati nelle medesime posizioni: in particolare, in ambito giudiziario, quei magistrati italiani che avevano composto la Corte speciale di Friedrich Rainer, seguendone quasi sempre pedissequamente le direttive, siedono nelle Corti straordinarie d'assise del dopoguerra, chiamate a giudicare le forme di collaborazionismo nelle quali essi stessi erano implicati.¹

1 Sulla Corte straordinaria d'Assise di Trieste nel dopoguerra cfr. Roberto SPAZZALI, *Epurazione di frontiera. Le ambigue sanzioni contro il fascismo nella Venezia Giulia 1945–1948*, Gorizia 2000; nonché il vecchio ma indispensabile volume collettivo *Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale 1945–75*, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia (s. d., ma 1977); qui si veda in particolare, di Carlo VETTER, *I processi a carico di fascisti e collaborazionisti*, pp. 165–181.

I poteri del Supremo commissario nella *Operationszone Adriatisches Küstenland* e l'organizzazione dei servizi di polizia

Con ordinanza del 10 settembre 1943 Hitler istituì le Zone d'operazioni *Alpenvorland* (Prealpi) e *Adriatisches Küstenland* (OZAK-Litorale Adriatico)², stabilendo che in esse ai comandanti militari fossero affiancati dei consiglieri civili con la qualifica di Supremo commissario, col potere di “insediare e destituire i dipendenti degli uffici civili e affiancare ai medesimi consiglieri d'amministrazione tedeschi”. Furono designati come Supremi commissari Friedrich Rainer per il “Litorale Adriatico” (province del Friuli, di Trieste, Gorizia, Istria, Fiume e Lubiana) e Franz Hofer per la “Prealpi” (province di Belluno, Trento e Bolzano).³ Nel provvedimento del *Führer* risalta in particolare che:

- il Supremo Commissario non era posto al vertice assoluto della struttura tedesca, ma “affiancava” il comandante militare come “consigliere civile”, quindi rimaneva estraneo alla gestione dell'apparato militare ed era invece responsabile e titolare di ogni potere per l'apparato civile;
- mentre negli altri territori italiani occupati – ferma restando la nomina di un comandante militare – ci si limitava ad affiancare ai prefetti, ovvero ai vertici politico-amministrativi nelle province, un consigliere militare tedesco, nelle Zone d'operazioni era il Supremo commissario che prevedeva a “insediare e destituire i dipendenti degli uffici civili”, compresi i prefetti;
- i due Supremi commissari Rainer e Hofer avrebbero ricevuto direttamente da Hitler “le direttive fondamentali per la loro attività”.

Sebbene la nomina di Rainer risalisse al 10 settembre, l'assunzione dei poteri nella Zona d'Operazioni richiedeva la consegna formale da parte dell'amministrazione militare, che avvenne il 29 settembre. Rainer, due giorni dopo, prima ancora della sua ufficializzazione (che sarebbe avvenuta soltanto il 15 ottobre), emise l'ordinanza del primo ottobre, con la quale si attribuiva i pieni poteri in ambito civile – facendo retroagire il provvedimento sin dal 29 settembre – e sanciva la perdurante validità delle norme vigenti, salvo diversa sua disposizione, e il mantenimento in carica dei funzionari pubblici, con la precisazione: “dietro ai miei ordini”.

Come si è detto l'ordinanza di Rainer non toccava l'organizzazione militare; ma in realtà la convivenza tra il Supremo commissario e i vertici della Wehrmacht nell'OZAK non risultava affatto pacifica, non solo perché Rainer intendeva il proprio ruolo alla stregua di un governatore coloniale, ma soprattutto per la coincidenza di interessi militari e civili nella lotta antipartigiana, intesa dalla

2 Sugli antecedenti: lo sbarco degli Alleati in Sicilia, la caduta di Mussolini (25 luglio 1943), l'armistizio tra l'Italia e le “Nazioni Unite” (8 settembre) e la conseguente occupazione dell'Italia da parte della Wehrmacht, con la costituzione della Repubblica sociale italiana v. in questo stesso fascicolo l'articolo di Kerstin VON LINGEN, *Sondergericht Bozen: Standgerichte der Besatzungsjustiz gegen Südtiroler, 1943–1945*, pp. 75–77.

3 L'ordinanza, oltre a istituire le due Zone d'operazioni, concerne l'organizzazione generale del dominio tedesco nell'Italia occupata. Per il testo si v. Karl STUHLFARRER, *Le zone d'operazioni Prealpi e Litorale Adriatico 1943–1945*, Gorizia 1979, pp. 193–195.

Wehrmacht come espressione di guerra e dal Supremo commissario come turbamento dell'ordine pubblico e quindi rientrante nella sfera d'azione della polizia.⁴

Lo svolgimento dei compiti di polizia e di ordine pubblico costituiva la massima espressione dell'iniziativa tedesca nell'OZAK, con una sostanziale differente regolamentazione rispetto alle altre attività amministrative. Non va tuttavia trascurato il fatto che lo sforzo quasi esclusivo o comunque di gran lunga prevalente in questo ambito era costituito dalla lotta antipartigiana, con conseguente sovrapposizione tra le funzioni di ordine pubblico e i compiti militari in senso stretto. Il vertice della polizia in Italia era costituito dallo *SS-Obergruppenführer* Karl Wolff, formalmente con la carica di "consigliere speciale presso il governo nazionale fascista italiano" e con sede a Fasano, vicino Gardone⁵; Wolff peraltro, dopo l'attentato a Hitler del 20 luglio 1944, accentrò nelle proprie mani anche i poteri del comandante militare.⁶

Nel settembre 1943 Himmler nominò a capo del servizio di polizia nell'OZAK Odilo Globocnik⁷, subordinato gerarchicamente a Wolff, ma di fatto titolare di un'ampia autonomia, potendo disporre sia dei reparti tedeschi, sia di quelli locali destinati ai compiti di polizia e ordine pubblico. L'incarico conferito da Himmler a Globocnik, tuttavia, non si limitava all'ordine pubblico, ma si estendeva alla repressione dell'opposizione politica, alla caccia agli ebrei e alla protezione delle vie di comunicazione e delle infrastrutture (congiuntamente, per questi ultimi due compiti, alla Wehrmacht, con le inevitabili sovrapposizioni e i problemi di coordinamento su accennati).⁸ Globocnik fissò la propria sede in un edificio di piazza Oberdan a Trieste e attraverso comandanti provinciali da lui nominati provvide anche al reclutamento e al controllo delle forze collaborazioniste, tra cui vanno in particolare segnalati i reparti della RSI (sia quelli dell'Esercito repubblicano, sia quelli della Guardia nazionale repubblicana, ridefinita nell'OZAK Milizia per la difesa territoriale) nonché i vari gruppi collaborazionisti delle altre etnie.

La struttura dell'apparato amministrativo civile nell'OZAK

Già in un telegramma a Ribbentrop del 9 settembre 1943 Rainer aveva suggerito di istituire nei territori nevralgici del nord Italia una Zona d'operazioni da affidare ad un'amministrazione civile tedesca, fondata sul legame ancora vivo della popolazione con la tradizione asburgica, con la quale sarebbero stati chiamati a collaborare "impiegati, maestri e ufficiali di tutte e quattro le

4 Luciano LUCIANI, Gli avvenimenti alla frontiera nordorientale: l'Alpenvorland e l'Adriatisches Küstenland (1943–45). In: Rivista della Guardia di Finanza (2004), 2, pp. 591–646, p. 618.

5 Stefano DI GIUSTO, Operationszone Adriatisches Küstenland. Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana durante l'occupazione tedesca 1943–1945, Udine 2005, p. 171.

6 In contemporanea, il precedente comandante militare generale Rudolf Toussaint venne trasferito in Cecoslovacchia.

7 Con esclusione della provincia di Lubiana, dove venne nominato Erwin Rösener.

8 DI GIUSTO, Operationszone Adriatisches Küstenland, p. 175.

nazionalità”⁹, nella prospettiva di una futura annessione che avrebbe portato alla creazione delle regioni del *Reich* della Carniola, di Gorizia e dell’Istria, lasciando impregiudicata la soluzione politica da dare al solo Friuli. Questa soluzione era osteggiata dai rappresentanti consolari tedeschi sia di Lubiana, che optavano piuttosto per un protettorato tedesco con amministrazione autonoma slovena, sia di Trieste, che sconsigliavano ogni separazione del territorio dall’Italia e rifiutavano ogni ipotesi di protettorato a governo sloveno¹⁰; ma alla fine Hitler, seguendo indirettamente il suggerimento di Rainer, con il proprio decreto del 10 settembre optò per la creazione della Zona d’operazioni, con le già citate caratteristiche.

Prima ancora del suo insediamento Rainer nominò il vertice dell’amministrazione civile a Lubiana nella persona dell’ex sindaco della città, generale Leo Rupnik, disponendo che fosse direttamente responsabile nei suoi confronti e che dovesse avvalersi della preesistente organizzazione amministrativa del territorio¹¹: ciò dimostra una particolare attenzione per la zona slovena inclusa nel settore amministrativo della Carniola, che sarà destinataria di provvedimenti più incisivi rispetto a Trieste, verosimilmente perché ritenuta più prossima al confine tedesco e quindi necessariamente e più facilmente oggetto di futura annessione.

In ottobre Rainer nominò come proprio vice il governatore Ferdinand Wolsegger, quindi, su proposta dello stesso Wolsegger, i prefetti delle altre province (Bruno Coceani per Trieste, Marino Pace per Gorizia, Riccardo de Beden per Udine, Alessandro Spalatin per Fiume), affiancando loro i consiglieri tedeschi (*Deutsche Berater*) previsti nell’ordinanza di Hitler del 10 settembre. Nel mentre, regolamentava le zone croate, affidandone la gestione a commissari straordinari, con la missione non solo di ottemperare alle disposizioni del Supremo commissario, ma anche di tutelare gli interessi della popolazione locale di fronte agli italiani.¹² Il rapporto tra i prefetti e i consiglieri civili tedeschi, per lo più reclutati negli uffici pubblici della Carinzia¹³, risultava di fatto di subordinazione gerarchica dei primi ai secondi, poiché senza la loro autorizzazione nessuna ordinanza prefettizia poteva essere pubblicata.

Una simile situazione – in cui il Supremo commissario nominava i vertici dell’amministrazione e li controllava e dirigeva attraverso propri emissari – ha fatto affermare a Collotti che si trattava “di una pura e semplice amministrazione tedesca che si servì anche di strumenti di lingua italiana”¹⁴; e non vi è dubbio che dal punto di vista sostanziale la conclusione sia del tutto condivi-

9 STUHLFARRER, *Le zone d’operazione*, p. 93.

10 *Ibidem*, p. 94.

11 *Ibidem*, p. 95.

12 *Ibidem*, p. 97.

13 Con la conseguenza che si finì per determinare forti scoperture di organico negli uffici austriaci e si dovette anche istituire un servizio regolare di autobus che collegasse Trieste e la Carinzia: cfr. *Ibidem*, p. 97.

14 Enzo COLLOTTI, *Il Litorale Adriatico nel nuovo ordine europeo*, Milano 1974, p. 33.

sibile; tuttavia non sempre la realtà corrispondeva alle premesse, in quanto i vincoli con la RSI non erano affatto del tutto recisi, ma incidavano in modo più o meno rilevante sull'attività della pubblica amministrazione.¹⁵

Rainer strutturò l'OZAK come un piccolo Stato¹⁶, organizzando l'apparato amministrativo centrale in dieci sezioni, corrispondenti a grandi linee ai ministeri nazionali¹⁷, e in cinque incaricati del Reich con delega¹⁸. Queste strutture, tuttavia, non disponevano di un vero e proprio apparato, ma costituivano soltanto il vertice decisionale di articolazioni operative rimaste invariate e composte immancabilmente da funzionari e impiegati del vecchio regime fascista. Anche nel settore della giustizia, che è quello maggiormente interessato dai provvedimenti di Rainer, i tribunali continuavano a funzionare sulla base delle vecchie regole e con i preesistenti giudici e funzionari, con le caratteristiche e le conseguenze che si vedranno.

Le regole sull'amministrazione della giustizia nell'*Operationszone Adriatisches Küstenland*

In ambito giudiziario Rainer esercitò i propri poteri attraverso una serie di ordinanze, la prima delle quali dettava il principio generale della continuità del diritto preesistente nel Litorale adriatico e la permanenza in servizio dei funzionari pubblici, facendo salvi successivi interventi.¹⁹

Questa ordinanza in apparenza costituiva espressione di sovranità piena, poiché la permanente vigenza del diritto non vi era fatta derivare da continuità

15 Come osserva Walzl, “un criterio decisivo di queste amministrazioni civili create con tanta improvvisazione e in tempi ridotti doveva essere per forza sin dall'inizio il delicato gioco di forze tra le strutture amministrative italiane tuttora esistenti con il loro fondamento legislativo da una parte e le pretese di potere del commissario supremo e dei suoi consulenti tedeschi, ovvero degli organi di controllo tedeschi delle amministrazioni comunali, dall'altra. In che modo ne potesse derivare un equilibrio o invece il prevalere di una parte o dell'altra, dipendeva non solo dalla disponibilità a collaborare degli elementi fascisti e dei loro scopi, ma anche dalla situazione militare, dalla guerra partigiana e dalla necessità che ne derivava per il Commissario supremo di favorire tutti i gruppi italiani anticomunisti. Si noti che fu chiaramente una fortuna per i funzionari tedeschi trovare dopo l'occupazione le preesistenti strutture amministrative italiane”: August WALZL, L'organizzazione dell'amministrazione civile nella Zona d'Operazioni “Litorale Adriatico”. In: Storia contemporanea in Friuli 23 (1993), pp. 9–42, p. 24.

16 STUHLPFARRER, Le zone d'operazione, p. 98.

17 Le sezioni erano le seguenti: 1. Interni, affidata a Hierzegger; 2. Propaganda, stampa e cultura, a Lapper; 3. Finanze, a Zojer; 4. Giustizia, a Messiner; 5. Scienza e istruzione, a Scheide; 6. Agricoltura e foreste, a Huber; 7. Economia, a Klare; 8. Lavoro, a Kohlhas; 9. Edilizia, a Lobmayr; 10. Ordinamento locale, a Schlegel.

18 Gli incaricati erano i seguenti: 1. Incaricato delle questioni di partito: Rogalski; 2. trasporti: Kofler; 3. amministrazione postale: Eugler; 4. navigazione marittima: Schmidt; 5. servizio del lavoro: Angerer.

19 Il testo del documento è riportato in Marco PIRINA/Annunziata D'ANTONIO, *Adriatisches Küstenland 1943–1945*, Centro Studi e Ricerche Storiche “Silentes Loquimur”, Pordenone 1992, p. 89. – L'ordinanza, firmata a Klagenfurt il primo ottobre 1943 e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Zona d'operazioni n. 1 del 15 ottobre 1943, è composta da cinque articoli, oltre a una premessa con cui si giustifica l'occupazione germanica e la creazione delle Zone all'insegna della lotta al bolscevismo e alla plutocrazia. In particolare con l'art. 1 Rainer proclama che nell'OZAK ogni potestà civile è assoggettata a lui solo; gli art. 2 e 3 enunciano la persistenza del diritto e dell'amministrazione in essere prima dell'occupazione, compatibilmente con lo stato di emergenza; gli art. 4 e 5 stabiliscono l'esecutività immediata delle ordinanze del Commissario supremo e la retroattività del presente documento al 29 settembre 1943.

istituzionale con il passato, bensì da un atto d'imperio del Supremo commissario, il quale implicitamente assumeva di avere deciso di conservare il vigente diritto pur avendo il potere di abrogarlo. Nella realtà, tuttavia, gli effetti del provvedimento andavano ben oltre, perché l'avallo produceva i propri effetti anche per il futuro, nel senso di rendere permeabile l'OZAK alle norme emanate dal governo fascista repubblicano, dando così vita a una ambigua e probabilmente unica situazione istituzionale. La continuità degli uffici e dei servizi pubblici riguardava anche l'apparato giudiziario, dai magistrati ai cancellieri al personale d'ordine, che rimanevano in servizio con le medesime funzioni.

L'ordinanza fondamentale in materia di giustizia fu la n. 5, datata 19 ottobre 1943, resa nota alla popolazione – dopo la pubblicazione sul Bollettino delle Ordinanze e dell'Ufficio del Supremo commissario della Zona di operazioni Litorale Adriatico²⁰ del 26 ottobre 1943, n. 2 – mediante la pubblicazione sul quotidiano di Trieste "Il Piccolo" del 9 novembre.

- I punti salienti di questo breve provvedimento (sette articoli) erano i seguenti:
- la competenza delle autorità giudiziarie operanti nel "Litorale Adriatico" rimaneva invariata, ad esclusione dei reati attribuiti alla competenza della Corte speciale per la pubblica sicurezza (art. 2); le competenze dei tribunali militari italiani passavano ai tribunali civili (art. 1);
 - era creata una Corte speciale per la pubblica sicurezza, i cui membri erano nominati dal Supremo commissario, che giudicava con libertà di procedura, e dove l'accusa era sostenuta dal Comandante delle SS e della polizia (art. 4);
 - il Supremo commissario aveva potere di grazia, potere di annullare le decisioni dell'autorità giudiziaria e di trasferire un giudizio da un giudice ad un altro (art. 5 e 6);
 - i reati erano oggetto di un'elencazione succinta e generica; erano puniti con pene detentive o pecuniarie e, nei casi più gravi con la morte (art. 3);
 - il dirigente del settore Giustizia era delegato ad emanare norme di attuazione (art. 7).

Premesso che la maggior parte delle disposizioni riguardava la giustizia penale, si possono distinguere alcune norme di procedura e un'unica norma di diritto sostanziale, con la quale con un solo tratto di penna il codice penale sembra abrogato di fatto e riscritto in modo tale da eliminare ogni certezza del diritto. L'art. 3, infatti, comminava la morte (o, nei casi lievi, la detenzione) a chiunque compisse attentati o atti di violenza contro gli appartenenti alle forze armate tedesche, i loro impianti e stabilimenti; ma soprattutto puniva con "multe e pene di detenzione" (senza indicare né i minimi né i massimi, né i criteri dosimetrici) e in casi più gravi (senza indicare gli elementi dai quali desumere la gravità) con la morte un elenco genericissimo di reati indicati come

²⁰ *Verordnungs und Amtsblatt des Obersten Kommissars in der Operationszone Adriatisches Küstenland*. La maggior parte dei Bollettini, in lingua originale tedesca, sono custoditi presso l'Archivio di Stato di Trieste, busta 357, conferita dalla Corte d'appello di Trieste.

“delitti contro la sicurezza della vita e della proprietà; accaparramento o commercio clandestino, come pure ogni contegno dannoso alla collettività; attività ostile al Reich e il suo favoreggiamento; inosservanza ed ostacolamento di misure e ordini dell’autorità come pure ogni relativa istigazione; il deliberato danneggiamento di pubblici stabilimenti ed impianti (ferrovie, posta, telefono, ecc.) come pure qualsiasi sabotaggio economico”.

In sostanza era posta in essere – ed è difficile giudicare se si trattasse di una conseguenza voluta o semplicemente di ignoranza – una surrettizia decodificazione del diritto penale con l’attribuzione al pubblico ministero e al giudice (e prima ancora alle forze di polizia) del potere di decidere volta per volta ciò che era reato e ciò che non lo era, azzerando in poche righe secoli di faticose conquiste intellettuali e di garanzie dei cittadini.

Questa palese violazione del principio di legalità non deve però essere fraintesa, leggendo l’ordinanza di Rainer alla luce delle attuali concezioni del diritto: mentre, infatti, in Italia il fascismo aveva prodotto il codice Rocco²¹ che – sia pure con un’impostazione autoritaria e statocentrica – era il risultato di una lunga elaborazione dottrinale e si basava su una sofisticata architettura teorica, il diritto penale nazista era una derivazione della concezione organicistica dei rapporti Popolo-Stato-individuo tipici dell’hitlerismo, dove “la Comunità nazionale, razzialmente pura, è l’unica, originaria e suprema realtà politica; il supremo valore cui tutto deve essere rapportato e in cui tutto si dissolve”²². Di conseguenza

“i singoli non sono portatori di alcun diritto, ma, puri fenomeni contingenti sulla scena della vita, possono trovare una loro profonda realtà quando si sentono membri del popolo [...]. Essi si dissolvono nel Tutto della comunità popolare, supremo criterio di giudizio di ogni atteggiamento del singolo [...] di cui la volontà del Capo (*Führersprinzip*) ne è l’interprete suprema”.

Quanto al piano procedurale, non sfugge anzitutto che la competenza della Corte speciale non era in alcun modo espressamente definita (con due successive ordinanze, come spieghiamo più avanti, le si attribuiranno i reati anonari), se non con il genericissimo riferimento alla “sicurezza pubblica”: in modo che l’attribuzione del giudizio al giudice speciale dipendeva unicamente – almeno secondo le previsioni iniziali – dall’iniziativa dell’organo di accusa, ovvero dalla polizia di Globocnik, che poteva, a sua discrezione e senza alcun parametro o vincolo oggettivo, ritenere che un determinato comportamento mettesse o no a repentaglio la sicurezza pubblica, e trasferire in tal modo il giudizio alla Corte.²³

21 Il Codice penale che ha esecuzione dal luglio 1931 prende il nome dal ministro guardasigilli del tempo, Alfredo Rocco. È approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e, sebbene sia stato oggetto nel corso degli anni di contestazioni a causa del clima politico in cui è stato elaborato, è tuttora in vigore con gli opportuni aggiornamenti.

22 Ferrando MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova 1979, p. 20. Anche quanto segue nel paragrafo è tratto da qui.

23 In tal senso sembra doversi interpretare l’inciso contenuto nella relazione del Sen. Präs. Haag al Ministro della Giustizia del *Reich* sull’ordinamento della Giustizia nel Litorale Adriatico, nel quale si afferma che “per determinati crimini e colpe è competente la Corte di Giustizia dello Stato, se questa sarà la decisione dell’accusatore”. In: STUHLFARRER, *Le zone d’operazione*, p. 208.

Si vedrà però come l'attuazione di queste norme sia risultata assai diversa. Significativa era anche l'attribuzione del potere di grazia (tipica espressione del potere regio) e di quello di annullamento delle sentenze (tipica espressione del potere della Corte di cassazione) al Supremo commissario: dal momento che il fine di evitare possibili ingerenze dell'autorità giudiziaria italiana sugli interessi tedeschi era già ampiamente garantito dall'esistenza della Corte speciale e dal potere di designazione del giudice, quest'ulteriore prerogativa che Rainer si attribuiva costituiva una ridondante manifestazione di egotismo.

L'ordinanza trovò concreta applicazione con il provvedimento del 26 ottobre 1943 del dirigente del Settore giustizia, Paul Messiner, divulgato con la pubblicazione sul quotidiano triestino "Il Piccolo" del 13 novembre 1943, contenente "norme di attuazione", ma che in realtà era in parte una vera e propria ulteriore ordinanza non meramente attuativa, bensì creativa di diritto.

Oltre a ribadire la permanente vigenza del preesistente diritto, a sopprimere ed accorpare alcuni uffici giudiziari e a disciplinare le modalità di presentazione delle domande di grazia, vi si stabiliva che:

- il vertice giudiziario nell'OZAK era costituito dalla Sezione di giustizia del Supremo commissariato, dalla quale dipendevano tutti gli impiegati ed addetti alla giustizia, compresi avvocati e notai;
- la competenza della Corte di cassazione era eliminata, diventando organi di suprema istanza le Corti d'appello di Trieste e di Lubiana;
- era prevista la nomina di consiglieri civili tedeschi presso le autorità giudiziarie "per dare consigli alle autorità giudiziarie e ottenere un giudizio uniforme".

Con la successiva ordinanza n. 34, pubblicata sul Bollettino n. 8 del 14 aprile 1944 e in vigore dal giorno successivo, si prevedeva l'immediata esecutività delle sentenze penali, ove richiesta dal pubblico ministero entro una settimana dalla pronuncia.²⁴

In sostanza, il combinato disposto dei provvedimenti di Rainer e Messiner puntava a organizzare un potere giudiziario completamente autonomo rispetto alla RSI, diventando il dirigente del settore Giustizia un equivalente del ministro della Giustizia²⁵ (per il suo potere di direttiva e la sua auto-attribuzione della qualifica di vertice dell'amministrazione giudiziaria); mentre la soppressione della competenza della Corte di Cassazione isolava l'OZAK e recideva ogni possibile interferenza delle autorità giudiziarie della repubblica sociale, sebbene il conferimento dell'autonomia ai vertici giudiziari del "Litorale Adriatico" rispetto alle strutture giudiziarie della RSI rispondesse anche ad esigenze pratiche. Tuttavia è evidente come la cesura metteva in crisi il complicato

24 Anonimo, Un anno di amministrazione germanica in Venezia Giulia, con premessa di Ferruccio PARRI, ne "Il movimento di liberazione in Italia" (1952), 17–18, p. 73.

25 Ci si intende riferire, naturalmente, alla struttura ed organizzazione dell'amministrazione della giustizia in Italia nel periodo fascista.

equilibrio internazionale legato alla valenza formale della sovranità della RSI, che da un lato era riconosciuta dalla Germania e dai numerosi Stati satelliti come la continuazione politica del Regno d'Italia, quindi pienamente autonoma, e dall'altro lato subiva ingerenze e controlli incompatibili con i principi di sovranità internazionalmente accettati.

In realtà alcuni spazi di compenetrazione permanevano, là dove si disponeva la continuità delle norme in vigore, o si prevedeva, ad esempio, con una norma di diritto transitorio che

“la competenza della Corte di Cassazione di Roma per le cause civili e penali già pendenti rimane inalterata se le sentenze della Corte di Cassazione, insieme con i rispettivi atti, sono pervenuti alle competenti autorità giudiziarie della Zona d'operazioni Litorale adriatico sino allo spirare del 31 ottobre 1943”.

Come nell'amministrazione, anche in materia di giustizia era assicurato il principio della sostanziale subordinazione dei funzionari (in questo caso, dei giudici) ai consiglieri civili tedeschi, poiché in particolare la Corte d'Appello di Trieste dipendeva dalla Sezione giustizia del Supremo commissariato, mentre gli altri uffici (Tribunali di Trieste e di Capodistria e Preture da essi dipendenti) dipendevano dal dirigente della Sezione giustizia presso i rispettivi consiglieri tedeschi.

Il controllo effettivo venne assicurato da un diritto di informazione e trasmissione di atti, che trovava espressione nell'obbligo fatto alle autorità giudiziarie di inviare sentenze, documenti d'accusa e altre pratiche richieste dalla Sezione di giustizia, nonché di fornire tutte le informazioni desiderate, gravando la responsabilità del corretto adempimento dell'onere sui presidenti dei tribunali interessati.²⁶

Un esempio importante della relazione tra l'apparato giudiziario italiano e il Supremo commissario sul piano dei rapporti ordinamentali è offerto da una missiva del presidente facente funzioni della Corte d'appello di Trieste Giuseppe Zanotelli al Supremo commissario del 26 novembre 1943, con cui si chiedeva “il preventivo assenso di cui al n. 6 del paragrafo IV dell'ordinanza 26 ottobre 1943”²⁷ per i trasferimenti dei magistrati già addetti alla Corte d'appello di Fiume.²⁸ Ancora più eclatante è la nota del 9 ottobre 1944 a firma Messiner n. IV 2847/44, avente ad oggetto nomine e promozioni magistrati²⁹: qui il responsabile della Sezione giustizia del Supremo commissariato, premesso di avere ricevuto la nota del Ministero di giustizia del 16.9.1944³⁰,

26 STUHLFARRER, *Le zone d'operazione*, p. 105.

27 Si tratta dell'ordinanza di Messiner, di cui sopra p. 102.

28 Busta 357 conferita dalla Corte d'Appello Trieste all'Archivio di Stato di Trieste: i nominativi segnalati sono i consiglieri Halasz Zoltan, Minesso Angelo, Scomersi Giovanni, Wittica Carlo, trasferiti alla Corte d'appello di Trieste, Cocco Carlo, trasferito al Tribunale di Fiume, e Spalatin Alessandro, collocato fuori ruolo perché nominato prefetto di Fiume.

29 La velina è stata reperita nel faldone n. 867 del materiale conferito dalla Corte d'Appello di Trieste all'Archivio di Stato di Trieste.

30 È la nota n. 14131/0903.

dichiarava di concordare con la nomina di sette giudici designati dal ministero, di non avere obiezioni alla promozione di un altro giudice, purché rimanesse a Gorizia, di opporsi alla promozione di Peteani Carlo e Suich Giorgio, dicendo di averli allontanati dal Litorale Adriatico per violazioni ai doveri di ufficio e insistendo perché non vi facessero ritorno.

Questa nota appare estremamente importante perché conferma l'impianto dei rapporti tra la RSI e il Supremo commissario: i tedeschi, infatti, non solo mantenevano l'apparato amministrativo italiano, ma ne recepivano anche gli atti e le nomine, riconoscendo formalmente la sovranità della repubblica sul Litorale Adriatico; peraltro si riservavano di accettare o rifiutare quei provvedimenti, minando così l'autorità del governo neo fascista.

Dal canto suo la RSI, accettando questa sorta di supervisione, finiva per avallare e adeguarsi a siffatta intersezione; si realizzava così una compenetrazione reciproca di autorità che trovava, sempre sul piano delle forme, legittimazione proprio in questo compromesso bilaterale precario.

Un dato assai interessante era offerto dal profilo formale: le sentenze dovevano essere pronunciate “in nome della legge” (art. 1 dell'ordinanza Rainer del 19 ottobre 1943), mentre l'organo d'accusa acquisiva la nuova denominazione di Procuratore di Stato e Procuratore generale di Stato (art. 3 ordinanza Messiner del 26 ottobre 1943), né più né meno che nel territorio della repubblica, dove le sentenze erano pronunciate “in nome della legge” e il Procuratore del Re era diventato Procuratore di Stato. Nei fascicoli processuali si rileva l'uso di timbri tondi di ufficio con al centro il fascio littorio e in prosimità del cerchio esterno le scritte concentriche “Repubblica Sociale Italiana” e (ad esempio) “Procura Generale di Trieste”³¹, che dimostrano la permanenza di un rapporto organico tra il governo RSI e la pubblica amministrazione del Litorale Adriatico, accettato anche dai tedeschi.

Un quadro dettagliato della struttura giudiziaria nell'OZAK è offerto dal rapporto del Sen. Prä. Dr. Haag elaborato dopo un colloquio avuto con Rainer e Messiner il 18 ottobre 1943³², quindi a ridosso dell'adozione delle ordinanze di Rainer e di Messiner (che, come già detto, erano rispettivamente del 19 e del 26 ottobre). Vi si faceva distinzione tra la provincia di Lubiana, con una Corte Suprema (da sopprimere), una Corte d'Appello, due Tribunali (Lubiana e Rudolfswert) e 16 Preture; e le province italiane, con due Corti d'Appello (Trieste e Fiume, quest'ultima da accorparsi a Trieste), otto Tribunali (Trieste, Udine, Gorizia, Capodistria, Tolmezzo e Pordenone, dipendenti dalla Corte d'Appello di Trieste, e Fiume e Pola, dipendenti dalla Corte d'Appello di Fiume) e 40 Preture.

31 Si veda ad esempio il fascicolo 875/44 R.G. Procura generale di Trieste – 155/44 Uff. Istr. a carico di R.G., contenuto nella busta 138 conferita dalla Corte d'Appello Trieste all'Archivio di Stato di Trieste.

32 Riportata integralmente in STUHLPFARRER, *Le zone d'operazione*, pp. 207–209.

Vi si prevedeva anche la costituzione della Corte speciale per la sicurezza pubblica, dove l'organo d'accusa sarebbe stata la polizia (ovvero Rösener³³, capo delle SS nella provincia di Lubiana, e Globocnik, capo delle SS nelle altre province), rimanendo in sospeso la decisione se dovessero avere solo giudici tedeschi e prevedendosi una sua competenza genericamente per "gravi colpe e crimini contro l'ordine pubblico". – È importante, nel documento di Haag, il passo in cui si osserva che "il presidente della Corte d'Appello di Graz, Meldt, ha nominato 9 impiegati giudiziari [si tratta in realtà di consiglieri della Corte d'Appello, C.M.Z.] per essere delegati nella Zona d'operazioni", con i quali Messiner "spera di riuscire a cavarsela provvisoriamente": non è detto a quali funzioni fossero addetti tali funzionari, e Stuhlpfarrer dà per scontato che fossero addetti alla Corte speciale³⁴, mentre sembra più appropriato ritenere che si trattasse dei "consiglieri civili" dei Tribunali e dei collaboratori diretti di Messiner alla Sezione giustizia, risultando altrimenti difficile comprendere da dove fossero stati reperiti costoro e per quali ragioni non fossero stati inclusi da Messiner tra i suoi aiutanti nel colloquio con Haag.³⁵

La giustizia nell'OZAK: la Corte speciale per la sicurezza pubblica

Dall'esame del materiale conferito dagli uffici giudiziari all'Archivio di Stato di Trieste³⁶ emerge che gli organi di giustizia italiani continuano a funzionare nell'OZAK: Pretura, Tribunale e Corte d'Appello di Trieste celebrano regolarmente i giudizi ivi incardinati secondo le regole procedurali previgenti e, ciò che è più importante, continuano anche ad applicare nella sua interezza il codice penale italiano. Il settore che riveste maggiore interesse è naturalmente quello penale, ovvero quello disciplinato più in dettaglio dalle ordinanze di Rainer, per i potenziali risvolti sull'attività bellica e parabellica tedesca; mentre

33 L'*SS-Gruppenführer* Erwin Rösener era il capo di polizia per l'Area alpina, che già controllava l'Alta Carniola (ovvero la Carinzia meridionale), e che con la nascita del "Litorale Adriatico", si vide assegnata anche la regione di Lubiana, denominata da parte tedesca Bassa Carniola.

34 STUHLPFARRER, *Le zone d'operazione*, p. 104.

35 In base all'organigramma del Supremo commissariato, il Settore giustizia risulta composto dal dr. Paul Messiner – già capo dell'ufficio giustizia del Gau di Carinzia –, dal dr. Wilhelm Sassarek, e poi da Hildegard Zirschböck, Anton Dominigg, Karl Appé e Josephine Toff. L'elenco è riportato in WALZL, *L'organizzazione dell'amministrazione civile*, p. 40. Si tratta di un elenco aggiornato al 27.1.1944 contenente l'intero organigramma del Supremo Commissariato. Ulteriori notizie sui giuristi tedeschi distaccati nell'OZAK sono fornite da Michael WEDEKIND, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik in Norditalien 1943 bis 1945. Die Operationszonen "Alpenvorland" und "Adriatisches Küstenland"*, München 2003, p. 301, nota 540, il quale, oltre a Messiner, Sassarek e Dominigg, elenca anche i nominativi di Vorbeck, Martinek, Kirchmaier, Patberg e Hinterberger, collocandoli tuttavia nell'organico della Corte speciale per la sicurezza pubblica, con le problematiche che si vedranno nel successivo paragrafo. Osserva WALZL, *L'organizzazione dell'amministrazione civile*, pp. 30–31, che tutti i funzionari di rango elevato dell'articolazione amministrativa creata da Rainer erano carinziani o comunque avevano lavorato in Carinzia, provenienti dall'ufficio del Reichstatthalter o dagli uffici circondariali: si trattava quindi di soggetti ben conosciuti dal Supremo commissario e da questi personalmente scelti con un rapporto ampiamente fiduciario. Ed infatti, ad esempio, Vorbeck e Martinek provenivano dal Tribunale di Klagenfurt, mentre Hinterberger e Sassarek dalla pretura di Greifenburg.

36 Archivio di Stato di Trieste, buste da 169 a 173 del materiale conferito dalla Corte d'Appello di Trieste, III 39 A.

il settore civile, che riguarda soltanto rapporti tra cittadini italiani residenti nel Litorale Adriatico – stante la riserva di giurisdizione stabilita all'art. 2 dell'ordinanza del 19 ottobre 1943 –, ha un rilievo secondario: tanto è vero che non risultano interventi diretti a condizionare le decisioni civili o comunque a influire in qualche modo sul procedimento o sull'esito del giudizio. Pertanto il giudizio penale segue invariabilmente le linee direttrici del codice italiano entrato in vigore nel 1931: completata l'istruttoria, è emesso regolare decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato, corredato del capo di imputazione; quindi è celebrato, in presenza del difensore, il dibattimento, che si struttura con l'interrogatorio dell'imputato, se presente, l'audizione dei testimoni, la lettura degli atti, la discussione delle parti e la lettura del dispositivo, mentre la sentenza è depositata con la rituale motivazione nei giorni seguenti.

Ciò che riveste un interesse particolare per noi sono i fascicoli relativi alla Corte speciale di Trieste: come si è visto, nell'ordinanza sulla giustizia nel Litorale Adriatico Rainer prevedeva l'istituzione di una Corte speciale per la sicurezza pubblica, dai confini soggettivi ed oggettivi estremamente incerti, che tuttavia si presentava come l'organo più originale e tipico dell'apparato giudiziario dell'OZAK. Va precisato che sia nelle fonti documentali sia nei testi di riferimento questo giudice è indifferentemente definito "Corte speciale" o "Tribunale speciale", senza quindi che l'uso ambivalente delle due differenti denominazioni, privilegiato anche nel presente lavoro per rispetto dei riferimenti storici e documentali, possa ingenerare errori, trattandosi sempre del medesimo istituto. Occorre inoltre sgombrare il campo da un possibile equivoco, legato alla somigliante denominazione della Corte speciale operante nell'OZAK e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ripristinato da Mussolini nella RSI³⁷: infatti nel Litorale Adriatico Rainer già nel gennaio 1944 aveva limitato la competenza del Tribunale speciale fascista alle inchieste interne di partito, ed aveva circoscritto i suoi poteri alla sola espulsione dal partito, con esclusione di ogni possibilità di irrogare sanzioni detentive o la pena di morte, riservate al proprio Tribunale speciale per la sicurezza pubblica.³⁸

Stuhlpfarrer scrive che

"questo Tribunale speciale, della cui ulteriore sfera di competenza non si sa nulla, non si regolava in base ad alcuna norma processuale, ma si pensa che avesse concesso all'accusato

37 Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, era stato soppresso da Badoglio con il R.D. 29 luglio 1943, n. 668, ed era stato ricostituito nel territorio della Repubblica Sociale Italiana con D. Lgs. del Duce del 3 dicembre 1943, n. 794 "con le attribuzioni, con le sfere di competenza, coi poteri e con le norme di costituzione e di funzionamento vigenti al 28 luglio 1943" (art. 1). Tra le nuove attribuzioni del Tribunale speciale per la difesa dello Stato venivano indicate "l'accaparramento o l'occultamento o il commercio di generi annonari in quantità rilevante e a scopo di speculazione; i reati di disfattismo politico di cui all'art. 265 del codice penale e disfattismo economico di cui all'art. 267 del codice penale", con una evidente, ancorché parziale, sovrapposizione di competenze rispetto alla Corte Speciale istituita da Rainer nell'OZAK.

38 Tone FERENC, La polizia tedesca nella Zona d'Operazioni "Litorale Adriatico" 1943–1945. In: Storia contemporanea in Friuli 9 (1979), pp.13–98, p. 86.

almeno il diritto di essere udito. Accanto ai giudici della Corte d'Appello di Graz, che prestavano la loro attività presso il tribunale speciale, vennero chiamati più tardi, sporadicamente, anche giudici italiani³⁹.

Ora, queste notizie non sono corrette: a parte il fatto che si sa che tra le competenze ulteriori della Corte speciale vi erano anche i reatiannonari, come previsto nelle ordinanze nn. 16 e 33 del Supremo commissario⁴⁰, il diritto dell'accusato di essere interrogato non è un'ipotesi, ma una certezza ricavabile dall'art. 4, ultimo periodo, dell'ordinanza di Rainer sulla giustizia nel Litorale Adriatico del 19 ottobre 1943; mentre, per altro verso, che i nove giudici distaccati dalla Corte d'Appello di Graz – dei quali parla il rapporto di Haag del 18 ottobre 1943 – fossero addetti alla Corte speciale non è affatto certo, appearing piuttosto trattarsi dei “consiglieri civili tedeschi presso i tribunali italiani” previsti nell'art. 2 dell'ordinanza di Messiner del 26 ottobre 1943, posto che, diversamente, non si comprende a chi potesse riferirsi Messiner affermando di avere già provveduto a quelle nomine.

Anche nell'apparato di polizia vi erano delle strutture di riferimento: in particolare l'ufficio di Globocnik, organizzato in sezioni, comprendeva anche quella penale (sezione III), i cui referenti giurisdizionali erano fino all'agosto 1944 il XXXI Tribunale per le SS e la polizia di Verona; successivamente a Trieste venne istituito il XXXIV Tribunale per le SS e la polizia.⁴¹

Wedekind precisa che il Tribunale speciale nell'OZAK era costituito da Alfred Vorbeck, presidente del tribunale di Klagenfurt⁴², che fungeva da presidente, e dai giudici Anton Dominigg, Hinterberger, pretore di Greifenburg, Kirchmaier, Martinek, del tribunale di Klagenfurt, Paul Messiner, Patberg, Wilhelm Sassarek, pretore di Greifenburg, mentre la funzione di procuratore era svolta dal *SS-Hauptsturmführer* Schlünzen⁴³, anche se queste indicazioni, come si vedrà, confliggono con i fascicoli dei processi celebrati dal medesimo organo a Trieste.

È interessante il dato, riportato da Ferenc, secondo il quale in marzo e giugno 1944 Rainer, in due riunioni dirette ad affrontare il problema dei criminali politici e a delimitare i confini tra giustizia militare e giustizia civile, aveva affermato la necessità che i criminali politici dovessero essere liquidati con regolari sentenze “per non ferire i sentimenti del popolo”; e nel maggio 1944 aveva anche predisposto una “ordinanza sulla difesa dell'ordine nella Zona d'Operazioni Litorale Adriatico”, che però non fu mai pubblicata, con la

39 STUHLPFARRER, *Le zone d'operazione*, p. 104.

40 Sono pubblicate rispettivamente sul Bollettino delle Ordinanze del 3 gennaio e dell'8 aprile 1944.

41 FERENC, *La polizia tedesca*, p. 23. Si veda in questo stesso fascicolo l'articolo di Christopher THEEL, *Aus der Praxis der SS- und Polizeigerichtsbarkeit in Italien*, pp. 37–38.

42 Secondo Wedekind, Vorbeck si era già fatto notare nell'ambito delle istituzioni giudiziarie della Carinzia perché “si adopera sempre incondizionatamente a favore dello Stato nazional-socialista, rappresentandolo efficacemente”: WEDEKIND, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik*, p. 301.

43 *Ibidem*, p. 301, nota 540.

quale si stabilivano delle pene per le infrazioni alle norme di ordine pubblico, sancendo la competenza per tali giudizi della Corte Speciale per la sicurezza pubblica, e si prevedevano interventi eccezionali del Supremo commissario in caso di eccessi del comandante della polizia e delle SS.⁴⁴

Altre indicazioni, sebbene con diverse imprecisioni, sono offerte sempre da Ferenc⁴⁵, che ribadisce che non si hanno notizie su quando Rainer abbia provveduto a nominare i giudici della Corte Speciale e su chi sia ricaduta la nomina, ipotizzando l'esistenza anche di Tribunali Speciali nelle province ai quali sarebbero state affidate limitate competenze di carattere economico-politico.⁴⁶ Ferenc offre anche delle importanti testimonianze nella relazione elaborata su incarico del Tribunale di Trieste per l'istruttoria del secondo processo contro i criminali di guerra nazisti: ma la lettura del testo suscita alcune perplessità sul piano dell'ordinamento giudiziario, che impongono una accurata verifica, anche per la mancanza di indicazioni precise circa il reperimento delle fonti.⁴⁷ In particolare Ferenc riporta tre casi, due relativi a Gorizia e uno a Trieste.⁴⁸

Il primo caso è tratto dagli atti della commissione per l'accertamento dei crimini di guerra nel Litorale sloveno per la città di Gorizia, che nella notifica n. 168 imputava ad una Corte composta da Wilhelm Sassarek, dal maggiore Karl Tauss (che era un collaboratore di Globocnik)⁴⁹, da Herbert Wuth (che era un appartenente del servizio di sicurezza SD)⁵⁰ e da Heinrich Danger di avere il 30 dicembre 1944 condannato a morte e fatto fucilare alcuni partigiani accusati dell'uccisione di un soldato tedesco. Tuttavia occorre segnalare tre anomalie: la prima è costituita dal fatto che l'accusa mossa a Sassarek e agli altri parla espressamente della "Corte marziale di Gorizia"; la seconda è costituita dal fatto che Karl Tauss viene definito con il titolo di "maggiore" e che nello stesso atto si riferisce che "la condanna è stata fatta eseguire dal capo del SD Wuth Herbert"; la terza è costituita dall'anomala composizione della Corte con quattro giudici. La terza di tali anomalie è quella meno rilevante, non risultando cristallizzata in norme la struttura del collegio giudicante della Corte Speciale; viceversa dubbi più seri sono offerti dalla presunta appartenenza al collegio giudicante di due militari, uno dei quali addirittura esecutore della decisione, dato semmai significativo di una Corte marziale (così come del resto indicato nel testo) piuttosto che della Corte Speciale; sull'opposto versante, tuttavia, va osservato anzitutto che

44 FERENC, *La polizia tedesca*, p. 89.

45 *Ibidem*, pp. 13-98.

46 *Ibidem*, p. 85.

47 L'autore precisa che "un elenco delle fonti di minor importanza di provenienza varia dalle quali ho ricavato dati appesantirebbe troppo questo lavoro che è finalizzato soprattutto all'istruttoria e a coloro che in un modo o nell'altro la condurranno; perciò in essa non indico le fonti": *Ibidem*, p. 15.

48 *Ibidem*, pp. 86-87.

49 Pietro POLI, *Trieste e la Risiera: finis Europae?* In: *Il Novecento, i giovani e la memoria*, (a cura della classe VC dell'Istituto Statale SS. Annunziata di Firenze), Firenze, 1999, p. 336.

50 Come risulta dalla testimonianza resa dal medesimo Wuth nell'ambito del processo penale per i fatti della Risiera di San Sabba, il cui verbale si trova in copia negli atti processuali custoditi presso l'Archivio dell'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, busta 2, fascicolo C.

Sassarek era il collaboratore di Messiner presso la Sezione giustizia del Supremo Commissariato e che per i tedeschi i partigiani erano “banditi” e non militari belligeranti, e quindi astrattamente non giudicabili da una Corte marziale.

Il secondo caso viene tratto sempre dagli atti della commissione per l'accertamento dei crimini di guerra nel Litorale sloveno per la città di Gorizia che nella notifica n. 202 imputava ad una Corte composta dai medesimi Wilhelm Sassarek, Karl Taus, Herbert Wuth e Heinrich Danger di avere il 27 febbraio 1945 condannato a morte alcuni partigiani accusati dell'attacco ad un ponte presso Gorizia. In questo caso, però, accanto alla riproposizione delle anomalie già segnalate per il primo caso, non si parla più di Corte marziale, bensì di Tribunale speciale di polizia tedesco, denominazione che si avvicina, pur non coincidendo del tutto, con la denominazione della Corte speciale istituita da Rainer.

Il terzo caso, tratto dai medesimi atti, riguarda un giudizio celebrato a Trieste tra l'ottobre e il novembre 1944 nei confronti di alcune persone arrestate dalla “banda Collotti”: viene dato atto che la Corte era presieduta da Wilhelm Sassarek (non sono invece citati i nominativi degli altri giudici) e che il giudizio si concluse con alcune condanne a morte (poi commutate in ergastolo) e con alcune assoluzioni per mancanza di prove.

Ancora Ferenc, purtroppo senza citare la fonte, afferma che “da alcuni dati” risultano avere fatto parte del Tribunale speciale Paul Messiner, Hinterberger (*Deutscher Berater* a Pola), Martinek (indicato addirittura come “il presidente della Corte d'Appello di Trieste”, carica che invece per tutto il periodo dell'OZAK fu ricoperta da Giuseppe Zanotelli, mentre presso la detta Corte d'Appello non esisteva nessun giudice di nome Martinek, che invece era un collaboratore della Sezione Giustizia di Messiner)⁵¹, Kirchmaier, Sassarek e Dominigg⁵² (in effetti Wilhelm Sassarek ed Anton Dominigg sono nell'elenco dei componenti della Sezione giustizia capeggiata da Messiner).

La lacunosità delle informazioni che troviamo negli studi sulla Corte speciale per la sicurezza pubblica può però essere in parte colmata attraverso una verifica diretta del materiale conferito dagli uffici giudiziari di Trieste all'Archivio di Stato di Trieste⁵³, dove può essere reperita la maggior parte dei fascicoli trattati da detto organo giudicante.

Il numero dei fascicoli aperti presso il Tribunale speciale operante presso la Corte d'Appello di Trieste non fu molto elevato⁵⁴: risultano iscritti infatti

51 Anche WEDEKIND, *Nationalsozialistische Besatzungs- und Annexionspolitik*, p. 299, nota 534, riporta la medesima notizia circa la posizione di Martinek, verosimilmente riferendosi all'indicazione contenuta nel testo di Ferenc.

52 FERENC, *La polizia tedesca*, p. 88.

53 I fascicoli processuali citati nel corso del paragrafo, se non diversamente indicato, sono contenuti nelle buste da 169 a 173 del materiale conferito dalla Corte d'Appello di Trieste all'Archivio di Stato di Trieste, III 39 A.

54 Assai maggiore è invece il numero dei procedimenti aperti per i reati anonari dal Tribunale speciale istituito presso il Tribunale di Trieste, come più avanti si vedrà.

sul relativo registro generale un fascicolo nel 1943, 60 fascicoli nel 1944 e 25 fascicoli nel 1945⁵⁵; ma si deve considerare il fatto che tra il novembre 1944 e il febbraio 1945 un elevato numero di casi riguardò reati anonari di modesto rilievo affidati ad un giudice unico e trascritti su un diverso registro. Gerald Steinacher, nella sua ricerca sul funzionamento della Corte speciale di Bolzano⁵⁶, ha calcolato sulla base degli atti disponibili (specialmente dei registri) che si possa desumere per l'anno 1944 un totale di circa quattrocento procedimenti, e per il 1945 di circa duecento. L'attività della Corte speciale di Trieste e di quella di Bolzano risulterebbero pertanto paragonabili.

Dal ruolo delle udienze⁵⁷, contenente l'elenco cronologico delle udienze tenute, dei processi celebrati per ognuna di esse, della tipologia dei reati e della composizione dell'organo giudicante, si ricava che i giudici che componevano il Tribunale speciale operante presso la Corte d'Appello di Trieste erano soltanto giudici italiani, ovvero i medesimi magistrati nell'organico della Corte, che nella maggior parte dei casi il processo è celebrato davanti ad un collegio di tre giudici, salvo poche eccezioni relative ai reati anonari in cui il Supremo commissario dispose che giudicasse un giudice unico (si tratta complessivamente di dodici casi), prima che si adottasse la regola di demandare ad un giudice unico le decisioni sui reati anonari.

Dal medesimo registro si ricava che le udienze del Tribunale speciale iniziarono ad essere tenute agli inizi del 1944, anno in cui ne furono celebrate 49, e terminarono con l'udienza del 26 aprile 1945, anno in cui ne furono celebrate 23, mentre l'udienza fissata per il 28 aprile 1945 risulta rinviata a nuovo ruolo e quelle successive, già fissate al 30 aprile, al 2 maggio e al 9 maggio 1945 furono automaticamente vanificate per la dissoluzione dell'OZAK (sul registro risultano cancellate con un tratto di matita rossa).

Il potere di Rainer di designare quale organo giudicante il Tribunale speciale deriva dalla previsione contenuta nell'art. 5 dell'ordinanza sulla giustizia del 19 ottobre 1943, dove era previsto che il Supremo commissario "può ordinare che il processo sia tenuto presso una determinata autorità giudiziaria".

I processi affidati dal Supremo commissario al Tribunale speciale erano eterogenei: a parte i già indicati casi di illeciti anonari, si trattava di omicidi, rapine, furti, violenze carnali, concussioni, lesioni personali.

La procedura seguita di fatto per individuare i casi da rimettere al Tribunale speciale risulta essere stata la seguente: di regola l'istruttoria si svolgeva secondo la prassi ordinaria; quindi, dopo il rinvio a giudizio, il fascicolo era trasmesso

55 Registro n. 15 conferito dalla Corte d'Appello all'Archivio di Stato di Trieste: la numerazione dei fascicoli citati nel testo corrisponde a quella trascritta su questo registro, che corrisponde al registro generale dei procedimenti aperti presso il Tribunale speciale di sicurezza pubblica istituito presso la Corte d'Appello di Trieste.

56 Gerald STEINACHER, "... richiedo il massimo rigore della pena!" Il Tribunale speciale per la Zona d'occupazione nelle Prealpi 1943-1945. Una relazione preliminare. In: Giuseppe FERRANDI/Walter GILIANO (a cura di), *Ribelli di confine: la Resistenza in Trentino*, Trento 2003, pp. 35-59, p. 53.

57 Registro n. 17 conferito dalla Corte d'Appello all'Archivio di Stato di Trieste.

al Supremo commissariato (più precisamente, alla Sezione giustizia), che stabiliva se il processo dovesse essere celebrato davanti al giudice naturale oppure davanti al Tribunale speciale, affidando, in quest'ultimo caso, al presidente della Corte d'Appello il compito di designare i membri del collegio.

Successivamente il giudizio si svolgeva davanti ad un organo collegiale composto da tre giudici e si concludeva con una sentenza inappellabile: è importante sottolineare la composizione del collegio, poiché all'epoca secondo il codice Rocco il giudizio in Corte d'Appello si svolgeva davanti a cinque giudici, mentre era il giudizio di primo grado che si svolgeva davanti a tre giudici. In altri termini, anche nella composizione esteriore il Tribunale Speciale, pur avvalendosi di magistrati incardinati nella Corte d'Appello, era a tutti gli effetti un giudice di primo (e unico) grado.

Per lo più il presidente facente funzioni della Corte, Giuseppe Zanotelli (che diventerà primo presidente effettivo soltanto il 26 novembre 1944), designò a presiedere il collegio il presidente della sezione penale Carlo Pollera Orsucci, e a comporlo come giudici *a latere* due consiglieri a rotazione.

Esaminiamo un fascicolo che presenta il modello della procedura seguita.

Si tratta del procedimento 13/44 a carico di C. A. + altri, imputati di commercio illegale di preziosi, concussione, truffa e altro: completata l'istruttoria e disposto il rinvio a giudizio davanti alla Corte d'Assise, il presidente della sezione istruttoria trasmise gli atti al primo presidente della Corte con una relazione al termine della quale scriveva: "trattandosi di un processo di competenza della Corte d'Assise ed occorrendo la designazione del giudice, rimetto qui uniti gli atti del processo per la trasmissione al Supremo Commissario". Da tale nota sembra potersi ricavare che i procedimenti di competenza della Corte d'Assise erano tra quelli che andavano doverosamente rimessi al Supremo commissario per le sue determinazioni.

Il foglio successivo è su carta intestata *Der Deutsche Berater für die Provinz Triest in Triest* ed è scritto in tedesco a firma dr. Sassarek, con traduzione in lingua italiana manoscritta sul retro:

"Si restituiscono gli atti sopra indicati. Contro gli imputati si deve procedere avanti il Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica. Vi prego di nominare il collegio e di trasmettere subito gli atti al sig. Procuratore Generale per elevare l'accusa. Vi prego di informarmi dell'esito del procedimento trasmettendomi gli atti e la sentenza".

Il presidente Zanotelli nominò quindi la Corte con decreto del 13 giugno 1944 indicando il collegio in "Pollera Orsucci nob. dr. Carlo, pres., Santomaso dr. Vittorio, giudice, Zerboni dr. Gioacchino, giudice" e dispose che Procuratore generale fosse il dr. Luigi Paolucci. Il processo si svolse nelle forme ordinarie del primo grado e si concluse con alcune condanne e qualche assoluzione il 27 luglio 1944.

Per comprendere con quale criterio il Supremo commissario – o, più correttamente, la Sezione giustizia del Supremo commissariato, da questi delegata ad adottare le statuizioni in materia giuridica – abbia deciso di demandare il giudizio al Tribunale speciale, si è proceduto ad una verifica analitica dei casi sottoposti al vaglio di quest'ultimo e si è riscontrato che si tratta quasi sempre di delitti di competenza della Corte d'Assise, che tuttavia rientravano anche nelle categorie delineate nell'art. 3 dell'ordinanza di Rainer sulla giustizia, oltre che dei reati annonari per i quali la competenza del Tribunale speciale era stata stabilita espressamente con le ordinanze del Supremo commissario nn. 16 e 33 del 1944.

Sebbene l'ordinanza sulla giustizia non ponesse alcun rapporto esplicito tra la tipologia degli illeciti delineati all'art. 3 e la competenza della Corte speciale per la sicurezza pubblica di cui all'art. 4, nel senso che non circoscriveva espressamente la competenza della corte ai soli reati elencati nel citato art. 3, né indicava quali dovessero essere i limiti della cognizione del nuovo organo giudicante, pare tuttavia di poter concludere nel senso che l'elenco contenuto nell'art. 3 indicasse proprio i reati da sottoporre alla verifica del nuovo organo giudiziario. Tale conclusione è supportata da due riscontri:

- a) i capi di imputazione elevati dal Procuratore Generale contestualmente alla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio contenevano espressamente, soprattutto a partire dalla seconda metà del 1944, il riferimento sia al corrispondente articolo del codice penale italiano (ad esempio, per l'omicidio, l'art. 575 c.p.), sia all'art. 3 dell'ordinanza n. 5 del Supremo Commissario (nell'esempio dell'omicidio, l'art. 3 parte II lettera a, relativa "ai delitti contro la sicurezza della vita e della proprietà");
- b) nella motivazione della prima sentenza pronunciata nel procedimento n. 18/44 a carico di P.C. + altri, si afferma espressamente che il Tribunale speciale era "competente a conoscere dei reati di cui all'art. 3" dell'ordinanza di Rainer, evidenziando come per i giudici il collegamento tra gli artt. 3 e 4 fosse pacifico.

Dalla lettura dei fascicoli si ricava anche che in un primo periodo il Supremo commissario adottò prassi che con il tempo in parte sarebbero mutate: del resto l'estrema genericità delle previsioni procedurali delineate nel citato art. 4 rende inevitabile un adattamento pretorio della disciplina.

Può ritenersi anzitutto assodato che esisteva un Tribunale speciale presso ogni tribunale del distretto. A titolo di esempio possono essere segnalati i seguenti casi:

- proc. n. 1/43 a carico di B. B., imputato di omicidio: il Tribunale speciale territorialmente competente era quello di Udine, la cui sentenza fu annullata con rimessione del giudizio al Tribunale speciale presso la Corte d'Appello di Trieste; ma anche questa decisione fu annullata e la Sezione giustizia dispone che il nuovo giudizio fosse tenuto dal Tribunale speciale di Gorizia.
- proc. n. 4/44 a carico di L. C. e T. R., imputati di millantato credito e truffa. In questo caso la procedura fu azionata dal comandante della polizia

di sicurezza di Pola, che scrive al Supremo commissario esponendo il caso; Messiner con una nota inviata ad Hinterberger (Consultore tedesco a Pola) chiese il giudizio del Tribunale speciale, e Hinterberger scrisse a sua volta al Procuratore di Stato invitandolo a celebrare sollecitamente il processo davanti al Tribunale speciale di Pola. Qui il processo fu definito con la condanna a 5 anni di reclusione per L. C. e a 4 anni di reclusione per T. R. La sentenza fu però annullata dal Supremo commissario che dispose che il processo fosse nuovamente celebrato davanti al Tribunale speciale di Trieste, dove la pena fu aumentata.

Ma già dagli inizi del 1944 si nota la tendenza della Sezione giustizia a concentrare i giudizi di competenza del Tribunale speciale alla Corte d'Appello di Trieste, evidentemente ritenuta più affidabile, alla quale talvolta furono rimesse anche cause già decise dai tribunali ordinari con sentenze poi annullate dal Supremo commissariato.

A titolo di esempio possono citarsi i seguenti casi:

- proc. n. 2/44 a carico di G. M. e S. A., imputati di maggiorazione dei prezzi e altro. Gli imputati furono condannati dal Tribunale di Capodistria; la sentenza fu annullata dal Supremo commissariato per l'eccessiva mitezza della pena e perché erano stati concessi i benefici, disponendosi una nuova trattazione davanti al Tribunale speciale di Trieste, che aumenterà le pene inflitte;
- proc. n. 17/44 a carico di G. G., imputato di violenza carnale in danno della figlia e di altri reati. Al termine dell'istruzione formale il giudice istruttore di Gorizia (competente per territorio secondo le regole ordinarie) rinviò il G. al giudizio della Corte d'assise, ma gli atti furono rimessi al Supremo commissariato che con nota a firma Messiner dispone che il caso fosse trattato dal Tribunale speciale di Trieste, affidando la nomina dei componenti del collegio alla discrezione del primo presidente della Corte d'Appello.

Non è dato di sapere per quali vie il Supremo Commissario fosse portato a conoscenza dei procedimenti suscettibili di trasferimento al Tribunale speciale: in alcuni vi è una nota di trasmissione del presidente della Corte d'Appello con una breve relazione, in altri la sola richiesta del Supremo commissario di affidare il caso al Tribunale speciale, spesso filtrata dalla Procura generale che risulta essere l'organo di riferimento della Sezione giustizia. Poiché negli atti provenienti da detta Sezione spesso si fa riferimento a rapporti informali con la Procura generale⁵⁸, si può ipotizzare che la direttiva fosse di comunicare i casi comunque riferibili all'elenco dei reati di cui all'art. 3 dell'ordinanza sulla giustizia.

Un dato importante da segnalare è costituito dalle modalità di esercizio del controllo affidato all'ufficio di Messiner: per lo più il compito di verifica si estrinsecava nella mera disposizione con la quale si stabiliva la competenza del

58 Il magistrato incaricato di tenere materialmente i contatti con l'ufficio di Messiner era Virgilio Anasipoli, giudice del Tribunale di Trieste, nato nel 1883 a Trieste, già ufficiale austriaco durante la prima guerra mondiale, e quindi buon conoscitore del tedesco e dell'italiano.

Tribunale speciale e si delegava il presidente della Corte d'Appello a designare i componenti del collegio giudicante; ma in altri casi l'intervento riguardava aspetti più incisivi, quali:

- la designazione dei giudici: nel proc. n. 1/44, a carico di A. V., pretore di Maniago accusato di avere proferito pubblicamente insulti contro gli italiani internati in Germania che si erano arruolati con i Tedeschi: una nota a firma Martinek espose il caso direttamente a Rainer, il quale ordinò che il collegio fosse composto dai medesimi giudici che avevano celebrato il processo a carico di B. B. (trattasi del citato proc. n. 1/43);
- la composizione dell'organo giudicante: per i reati anonari di regola il giudizio era celebrato davanti al giudice singolo del Tribunale di Trieste, ma talvolta era utilizzato un collegio di tre giudici (procedimenti nn. 41/44 e 42/44); quando la sentenza per reati anonari era annullata e il caso rimesso al Tribunale speciale presso la Corte d'Appello, talora si prevedeva che la decisione fosse presa da un giudice unico invece che da un collegio (proc. n. 43/44 a carico di P. G. + altri; proc. n. 51/44 a carico di G. M. + altri; proc. n. 52/44 a carico di B. N. + altri; proc. n. 54/44 a carico di V. R. + altri);
- la disposizione di celebrare il processo prima del completamento dell'istruttoria e talvolta anche subito dopo la conoscenza del reato (si vedano ad esempio il proc. n. 12/44 a carico di M. G. + 2, imputati di furto e altro, dove una nota a firma Sassarek dispone che il giudizio sia immediatamente rimesso al Tribunale speciale, o il proc. n. 14/44 a carico di M. G., imputato di omicidio). Va da sé che tale procedura consentiva dei giudizi estremamente rapidi, con un'istruttoria svolta direttamente dal collegio giudicante e con l'emissione della sentenza anche a pochi giorni dalla commissione dei fatti, ma con l'inevitabile compressione dei diritti di difesa.

Come si è visto, Rainer, oltre al potere di ordinare che il processo fosse celebrato dall'una o dall'altra autorità giudiziaria, si attribuiva quello di annullare le sentenze (art. 5 ordinanza sulla giustizia) e di concedere la grazia (art. 6). La facoltà di annullamento fu esercitata in modo massiccio; il provvedimento conteneva anche i motivi dell'intervento del Supremo commissario, che valevano come preciso vincolo per il nuovo giudice designato, alla stregua degli odierni annullamenti con rinvio della Corte di Cassazione: in genere si trattava dell'entità della pena, considerata troppo mite (è il caso, ad esempio, del proc. n. 39/44 a carico di F.A. + 1, imputati di rapina e omicidio; del proc. n. 18/44 a carico di P.C. + altri, per reati anonari; del proc. n. 43/44 a carico di P. G. + altri, per reati anonari); ma in alcuni casi la Sezione giustizia enunciava veri principi di diritto oppure segnalava carenze nella valutazione dei fatti, alle quali avrebbe necessariamente dovuto rimediare il nuovo giudice:

- proc. n. 5/44 a carico di A. A., imputato di rapina. Nella determinazione con cui disponeva l'annullamento Sassarek entrava nel merito della motivazione, sostenendo che in essa si affermava che nel paese non c'era servizio

di sorveglianza e sicurezza, mentre la presenza di truppe tedesche evidenziava il contrario; facendone discendere la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa che invece era stata esclusa;

- proc. n. 22/44 a carico di D'E. A., imputato di furto in periodo di allarme aereo. L'annullamento a firma Sassarek era basato su una supposta "erronea applicazione della legge", poiché il Tribunale speciale aveva escluso l'aggravante dell'essere gli oggetti incustoditi, che invece per il *Deutscher Berater* sussisteva; aggiungendosi che "tale interpretazione giuridica sulla quale si basa l'annullamento deve essere vincolante per il Tribunale";
- proc. n. 34/44 a carico di T. G., imputato di reato annonario. L'annullamento a firma Sassarek è fondato sul fatto che la modestia della pena non considerava la necessità di rigore nella lotta contro il mercato nero.

Anche il potere di grazia risulta essere stato fattivamente esercitato dal Supremo Commissario, soprattutto negli ultimi giorni del suo governo (si veda il proc. n. 59/44 a carico di S. P., condannato per reati annonari, la cui pena fu condonata con provvedimento del 9 aprile 1945; si veda anche il proc. n. 45/44 a carico di C. A. + altri, imputati di rapina e altro, dove uno dei condannati fu graziato con provvedimento del 3 aprile 1945); talvolta la grazia era applicata prima della sentenza, in corso di giudizio (proc. n. 51/44 a carico di G. M. + altri, imputati di reati annonari).

Esaminando gli esiti dei giudizi si può notare l'osservanza pedissequa dei principi enunciati nei provvedimenti di annullamento delle precedenti sentenze, compresi gli aumenti di pena, che giustificano l'affidamento della Sezione giustizia in questo specifico organo; mentre le sentenze di assoluzione furono pochissime (proc. n. 53/44 a carico di M. E., imputato di omicidio, assolto per insufficienza di prove e proc. n. 14/45 P. G. + 1, imputati di rapina, assolti per insufficienza di prove).

Nel corso del 1944 Rainer individuò anche dei casi attribuiti specificamente alla competenza della Corte speciale, in relazione a reati di natura economica: infatti l'ordinanza n. 16 del 30 dicembre 1943 puniva i comportanti ritenuti lesivi dell'economia di guerra, sancendo la competenza della Corte speciale per la pubblica sicurezza (art. 3), ma attribuendo il potere di iniziativa non più alle forze di polizia, bensì all'autorità risultata pregiudicata dal comportamento dell'imputato.

Con la successiva ordinanza n. 33 pubblicata sul bollettino dell'8 aprile 1944 si stabiliva che i prefetti potessero applicare pene pecuniarie a chi violasse l'ordinanza sui prezzi del precedente primo marzo, prevedendo che il condannato potesse fare opposizione all'autorità giudiziaria, ma venendo in tal caso giudicato dal Tribunale speciale per la sicurezza pubblica (art. 7). È però singolare come tale regola è applicata.

Mentre, infatti, come già rilevato, le violazioni ritenute di ordine pubblico erano giudicate da un organo collegiale istituito per lo più presso la Corte d'Appello e composto da consiglieri della stessa Corte, quelle annonarie erano

giudicate da un organo istituito non presso la Corte d'Appello, bensì presso il Tribunale, inizialmente in composizione collegiale (tre giudici). Nel primo caso, esaminato il 15 aprile 1944, detto Tribunale si trasferì a Pola, nel cui circondario il reato era stato commesso, ma nei casi successivi il Tribunale speciale “in materia di prezzi” giudicò a Trieste sempre in composizione collegiale – si tratta di otto casi, i cui processi sono celebrati sino al primo giugno –; poi con il procedimento n. 9/44 si passò ad un giudice unico, sempre appartenente al Tribunale di Trieste: l'attività di questo Tribunale speciale risultò particolarmente impegnativa, visto che nel 1944 furono pronunciate 836 sentenze e nel 1945 467 (l'ultima è del 26 aprile 1945)⁵⁹.

Anche per i reatiannonari rimaneva ferma l'inappellabilità delle decisioni del Tribunale speciale, quale che fosse la sua composizione; ma Rainer si riservò anche in questo caso di intervenire sulle decisioni, poiché nei casi in cui ritenesse il fatto commesso di una certa gravità, provvedeva ad annullare la sentenza e disponeva che il giudizio fosse celebrato dal Tribunale speciale presso la Corte d'Appello.

Possono essere citati almeno tre procedimenti, i nn. 28/44, 29/44 e 30/44, nei quali la sentenza del Tribunale Speciale con giudice unico fu annullata perché la pena non era stata giudicata commisurata al reato. Il Tribunale speciale presso la Corte d'Appello provvide ad infliggerne una più grave.

Si è detto come l'ordinanza sulla giustizia prevedesse anche la possibilità di infliggere nei casi più gravi la pena di morte. In due casi collegati il Tribunale Speciale pronunciò in effetti delle condanne a morte che furono eseguite.⁶⁰ Qui è opportuno un esame dettagliato dei due fascicoli:

- proc. n. 60/44⁶¹ a carico di V. B., imputato di omicidio, associazione per delinquere e rapina. Il V. fu condannato a morte all'esito di un giudizio celebrato in una sola lunghissima udienza il 21 dicembre 1944. Nell'ordinanza dell'11 ottobre 1948 con la quale si corregge la sentenza nella parte in cui condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali, è dato atto che la condanna era stata eseguita il 27 dicembre 1944.⁶² Della avvenuta esecuzione venne anche, come pena accessoria prevista in sentenza, data comunicazione su “Il Piccolo” del 2 gennaio 1945.
- proc. n. 4/45 a carico di D. A. + altri: il 12 gennaio 1945 l'Ispektorato di P.S. guidato da Giuseppe Gueli denunciava come associati del sunnomi-

59 I dati sono stati ricavati dall'esame dei faldoni nn. 1620–1621 conferiti dal Tribunale di Trieste all'Archivio di Stato di Trieste.

60 Anche nel proc. n. 55/44 a carico di V. B. + altri, imputati di omicidio, venne pronunciata dal Tribunale speciale presso la Corte d'Appello una condanna a morte, che tuttavia non poté essere eseguita per la latitanza del condannato; la Procura di Udine nel 1946 dichiarerà la sentenza inefficace, disponendo un nuovo giudizio.

61 Il fascicolo è stato poi allegato al fascicolo n. 4/45 a carico di D. A. + altri, e quest'ultimo è stato infine allegato al fascicolo n. 11/47 Corte Assise, all'interno del quale è reperibile, ed è custodito nella busta n. 44 del materiale conferito dalla Corte d'Appello all'Archivio di Stato di Trieste.

62 L'art. 488 c.p.p. all'epoca vigente escludeva infatti la condanna alle spese del procedimento per i condannati a morte.

nato V. B. quattro soggetti, mentre il 4 gennaio 1945 il comandante della polizia e del servizio di sicurezza tedesco, con atto a firma del sottoposto Metker, inviava al Supremo commissario gli atti relativi a D. A. + altri, nei confronti dei quali evidentemente stava procedendo la stessa polizia tedesca, con richiesta di rinviarli al giudizio del Tribunale speciale. In data 11 gennaio 1945 il Supremo commissario, con atto a firma Sassarek, trasmetteva gli atti ricevuti dal comandante di polizia alla Procura generale chiedendo di procedere al giudizio del Tribunale speciale “senza ulteriori atti istruttori”; ma è significativo che si chiedesse la trasmissione della sentenza non appena emessa “per la decisione di ufficio in merito ad un’eventuale grazia, acciocché l’esecuzione della sentenza possa avere luogo immediatamente dopo la decisione”: ciò che fa pensare a una condanna a morte già decisa.

Si tratta dell’unico atto in cui risulti che l’iniziativa sia partita della polizia, come espressamente prevedeva invece la regola dettata dall’art. 4 dell’ordinanza sulla giustizia; ma poiché l’atto di impulso era rivolto al Supremo commissario, può anche essere ipotizzato che il rapporto fosse intercorso tra questi due uffici germanici e non sia stato esplicitato agli organi giudiziari italiani; ovvero, in alternativa, che in questo caso la polizia tedesca abbia sollecitato il Supremo commissariato in relazione a soggetti già da essa indagati, mentre negli altri casi, quando cioè le indagini partivano dagli organi di polizia italiani, il Supremo commissariato decidesse in assoluta autonomia.

Il processo è celebrato a carico di nove persone e riguarda i medesimi delitti attribuiti a V. B., in concorso. Il dibattimento si svolge in varie udienze e si conclude il 7 febbraio 1945 con la condanna a morte di D. A., P. A., M. A. e M. I. e a pene detentive per S. G., B. P., M. G. e V. G., mentre è assolto S. E. ed è stralciata la posizione processuale di Z. R., in quanto irreperibile e latitante.

Dalle annotazioni apposte dal cancelliere in calce alla sentenza si ricava anche che il Supremo commissario con determinazione del 13 febbraio 1945 annullò la sentenza per le sole posizioni di M. G. e V. G., disponendo nuovo processo davanti al Tribunale Speciale, che però non sarà celebrato (l’udienza era fissata al 28 aprile e dal registro del ruolo delle udienze risulta rinviata a nuovo ruolo).

Occorre osservare che gli imputati erano delinquenti comuni accusati di reati comuni, poiché le rapine avevano ad oggetto per lo più somme di denaro sottratte a dei capostazione dell’alto padovano, e l’omicidio e il tentato omicidio erano stati commessi in danno di poliziotti che cercavano di impedirle.

Claudia Cernigoj evidenzia che i cinque condannati alla pena di morte erano partigiani⁶³; tuttavia dagli atti processuali non emergono collegamenti tra i vari reati oggetto di giudizio e l’attività antitedesca, sicché non è possibile

63 Claudia CERNIGOJ, *La banda Collotti*, Udine 2013, p. 164.

ravvisare un collegamento tra le condanne e l'attività politica dei rei; soltanto nello strascico processuale che si avrà presso la Corte d'Assise del 1947 si fa cenno alla finalità delle rapine di finanziare la lotta partigiana; ma la giustificazione postuma è indimostrata e in ogni caso la sua possibile strumentalità ai fini di una possibile assoluzione non consente di darvi assoluto credito.

Questa considerazione lascia tuttavia aperto un rilevante problema, legato alla celebrazione dei processi nei confronti dei partigiani catturati, dei quali parla anche Ferenc: un dato certo è costituito dal fatto che di essi non si occupava il Tribunale speciale presso la Corte d'Appello di Trieste, anche se sui quotidiani locali vi sono plurime tracce di effettivi giudizi celebrati a loro carico⁶⁴.

Combinando queste notizie con i dati riportati da Ferenc e da Wedekind può quindi fondatamente ipotizzarsi che abbia funzionato una differente articolazione del Tribunale speciale per lo svolgimento dei processi nei casi ritenuti più delicati come quelli a carico dei partigiani sia italiani sia jugoslavi, gestita interamente dai tedeschi e in particolare composta da un collegio giudicante integrato dai medesimi componenti della Sezione giustizia del Supremo commissariato e dai loro più diretti collaboratori, che pronunciò e fece eseguire numerose condanne a morte.

Tale tesi trova riscontro anche nei documenti reperibili nel Fondo Kitzmüller presso l'Istituto friulano per la storia del movimento di Liberazione.⁶⁵ Hans Kitzmüller, che operò come interprete presso le autorità tedesche, tra le sue note riferisce di una seduta del Tribunale speciale di Udine, alla quale partecipò personalmente, nell'ambito di un processo a carico di quattro giovani accusati di sabotaggio in danno delle forze armate germaniche.

Il collegio giudicante di tre membri, secondo le indicazioni di Kitzmüller, fu presieduto da Hinteregger, mentre l'accusa fu sostenuta da certo Schimtker, un ufficiale della *Sicherheitspolizei/Sicherheitsdienst* di Udine. Il processo durò pochi minuti: il presidente lesse i capi di imputazione, quindi invitò gli accusa-

64 In un trafiletto pubblicato sul "Piccolo" del 28 settembre 1944 si legge: "Dal Tribunale Speciale del Supremo Commissario nella Zona d'Operazioni Litorale Adriatico vennero condannati alla pena di morte [seguono diciannove nominativi corredati delle complete generalità. C.M.Z.] per avere commesso atti di violenza, atti di sabotaggio, nonché per essersi resi colpevoli di dannosa attività antitedesca. In alcuni casi fu sospesa la procedura penale. Due accusati furono assolti per insufficienza di prove. Il Supremo Commissario, considerando i casi di violenza verificatisi il 14. 9 a.c. e precisamente: l'attentato dinamitaro alla palazzina del Piccolo ed alla stazione ferroviaria di campo Marzio di Trieste, commessi da un gruppo di malfattori al quale apparteneva anche uno dei condannati a morte, il quale delitto ha cagionato delle vittime innocenti tra la popolazione civile italiana, ha respinto la domanda di grazia dei prigionieri. Le sentenze di morte sono state eseguite stamane all'alba. Trieste, li 18-9-1944. Il Comandante della Polizia di Sicurezza Günther, Comandante di Brigata della SS e Maggiore Generale di Polizia." Una analoga notizia è riportata sul giornale "Il popolo del Friuli" del 13 febbraio 1945, dove si dà notizia che il Tribunale speciale di Udine ha emesso 23 condanne a morte a carico di soggetti "appartenenti attivi a gruppi di banditi", elencati nominativamente, accusati e ritenuti colpevoli di avere ucciso due guardie carcerarie del penitenziario di Udine.

65 Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, sede di Udine, Fondo Kitzmüller, busta 1, fasc. 2.

ti a difendersi e successivamente dette la parola al rappresentante dell'accusa; al termine di una brevissima camera di consiglio la Corte pronunciò la sentenza di condanna a morte, informando gli imputati del loro diritto di presentare domanda di grazia al Supremo commissario (domanda che venne respinta da Rainer).

Conclusioni

Pur dovendo tenere in debita considerazione l'incompletezza del materiale disponibile, può ritenersi che la Corte speciale per la sicurezza pubblica sia nata con il fine di attuare la repressione "legale" all'interno del Litorale Adriatico ed abbia effettivamente svolto tale funzione.

Non si intende entrare nel merito dell'annoso dibattito sulla legittimità o meno, in base alle norme del diritto internazionale, dell'occupazione tedesca del territorio italiano dopo l'8 settembre e sui rapporti tra le Zone d'operazione settentrionali e la Repubblica sociale di Mussolini e, ancora più a monte, sulla effettività statuale della stessa Rsi rispetto al governo di Badoglio.

La locuzione vuole soltanto evidenziare che la Corte speciale nacque con scopi repressivi, nell'ottica di conservazione del sistema politico-sociale instaurato dai tedeschi nel Litorale Adriatico, e che, a differenza di altre forme repressive del pari poste in essere – quali, ad esempio, l'esecuzione delle vittime di Via Ghega o del poligono di Opicina, uccise senza processo e per mera ritorsione – trovò un suo presupposto legale in norme giuridiche che ne prevedevano l'istituzione e il funzionamento.

Dunque l'attività della Corte speciale sul piano meramente formale può dirsi "legale", pur con i vistosi limiti che abbiamo esaminato, anche se la mancanza, almeno allo stato, di documenti concernenti i processi celebrati contro i partigiani costituisce una grave carenza che impedisce di trarre conclusioni definitive ed inoppugnabili.

Tuttavia, in un contesto storico decisamente difficile, suscettibile di rapidi capovolgimenti e con le pressioni psicologiche che i giudici dovettero subire sul piano istituzionale per le ingerenze delle autorità tedesche e sul piano sociale per il progressivo avvicinamento delle truppe titine, deve essere sottolineato come quest'organo continuò ad operare praticamente fino al dissolvimento dell'OZAK, dimostrando la persistente fedeltà della burocrazia italiana all'apparato istituzionale in quanto tale.

Carlo Maria Zampi, Das Sondergericht für öffentliche Sicherheit von Triest

Im Zuge der deutschen Besatzung Italiens wurde neben der „Operationszone Alpenvorland“ auch die „Operationszone Adriatisches Küstenland“ eingerichtet, als deren Oberster Kommissar Friedrich Rainer bestellt wurde. Dieser richtete die Operationszone Adriatisches Küstenland (OZAK) wie einen kleinen

Staat ein und organisierte den Verwaltungsapparat in zehn „Arbeitsbereichen“, der Arbeitsbereich V umfasste die Justiz und wurde Paul Messiner unterstellt.

Rainer erließ mehrere die Justiz betreffenden Verordnungen, in denen er zum einen Kontinuität versicherte (es galt weiterhin das italienische Recht, das bisherige Justizpersonal blieb im Dienst, die einzelnen Gerichte behielten ihre Kompetenzen), zum anderen eine neue Institution, das Sondergericht für die öffentliche Sicherheit, schuf.

Dieser Aufsatz widmet sich diesem bislang kaum erforschten Sondergericht Triest insbesondere hinsichtlich seiner Zusammensetzung, seine Funktionsweise und der ihm übergebenen Fälle.

Charakteristisch für dieses Gericht ist unter anderem die Ernennung der Mitglieder durch den Obersten Kommissar und die Rolle der SS und Polizei in der Anklageerhebung. Es hatte vor allem repressiven Zweck, um das politisch-soziale Machtgefüge, das die Deutschen in der Operationszone etabliert haben, aufrecht zu halten.

Seine Kompetenzen wurden nicht ausdrücklich festgeschrieben, vielmehr wurden sie vage mit dem Verweis auf die „öffentliche Sicherheit“ umschrieben. So war die Zuordnung eines Falles an das Sondergericht Triest nicht klar geregelt, sondern lag allein in der Hand der Anklagebehörde. Um einen Fall der Zuständigkeit des Sondergerichts zuzuweisen, wurden nach der Anklage die Akten dem Obersten Kommissar zur Entscheidung vorgelegt, ob dieser Fall vor einem ordentlichen Gericht oder vor dem Sondergericht verhandelt werden solle. Im letzteren Fall beauftragte der Oberste Kommissar den Appellationsgerichtshof von Triest, bei dem das Sondergericht angesiedelt war, mit der Ernennung des Richterkollegiums. Zunächst gab es wohl bei jedem Gerichtshof innerhalb der Operationszone ein Sondergericht, doch bereits zu Beginn des Jahres 1944 tendierte man dazu, die Verfahren konzentriert dem beim Appellationsgerichtshof angesiedelten Sondergericht zuzuweisen. Offensichtlich stand dieser im Ruf zuverlässig zu sein, und bisweilen konnten Fälle, über die bereits vor anderen ordentlichen Gerichten ein Urteil gefällt worden war, wieder aufgerollt und der vormalige Urteilspruch vom Obersten Kommissar aufgehoben werden. In der Tat bestimmte Rainer nicht nur, welcher Fall vor dem Sondergericht Triest verhandelt wurde, sondern er behielt sich auch das Recht vor, Urteile zu annullieren und Gnadenakte zu erlassen.

Die Anzahl der vor dem Sondergericht Triest zwischen Anfang 1944 und Ende April 1945 verhandelten Prozesse war nicht allzu hoch; den Prozessen stand ein Kollegium von drei italienischen Richtern vor. Die Fälle, die vor dem Sondergericht verhandelt wurden, waren unterschiedlicher Natur: unerlaubter Besitz von Lebensmitteln, aber auch Mord, Raub, Diebstahl, Körperverletzung und Amtsmissbrauch. Der Urteilspruch war unanfechtbar.

Der Aufsatz behandelt auch die Prozesse gegen gefangengenommene Partisanen: Sofern sicher gilt, dass sich mit diesen Fällen nicht das Sondergericht

beim Appellationsgerichtshof Triest auseinandergesetzt hat, können aber dennoch den zeitgenössischen Lokalzeitungen zahlreiche Nachrichten über Urteile gegen Partisanen entnommen werden. Es kann also davon ausgegangen werden, dass es noch eine andere Form des Sondergerichts für diese heiklen Fälle gegeben hat, die ausschließlich von Deutschen geleitet wurde und deren Prozesse vor einem Richterkollegium verhandelt wurden, das mit Mitgliedern des „Arbeitsbereichs Justiz“ beim Obersten Kommissars besetzt wurde.

Diese Hypothese wird auch gestützt durch die Notizen des Hans Kitzmüller, der als Übersetzer für die deutsche Obrigkeit tätig war: In seinen Aufzeichnungen schreibt er von einer Sitzung des Sondergerichts Udine zu einem Prozess gegen vier junge Männer, die wegen Sabotage zum Schaden für die deutsche Streitkraft angeklagt sind: Das Richterkollegium war aus drei deutschen Richtern zusammengesetzt, der Prozess dauerte wenige Minuten, alle Angeklagten wurden zum Tode verurteilt.